

RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

1. PREMESSA.....	3
1.1 Aspetti procedurali.....	3
1.2 Finalita' della Variante Semplificata	4
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
2.1 NORMATIVA EUROPEA.....	4
2.2 NORMATIVA NAZIONALE	5
3. INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO E VINCOLISTICO	11
3.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA	11
3.1 .1 Piano Territoriale Regionale.....	11
3.1.2 Piano Paesistico Regionale.....	14
3.1.3 Piano di Approfondimento della Valle di Susa	22
3.1.4 Piano Territoriale Provinciale	23
3.2 VINCOLI.....	25
4. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO OGGETTO DI INTERVENTO PIANO VIGENTE E DEL PROGETTO DI VARIANTE	26
5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLE AREE DI INTERVENTO	29
6. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE AREE SENSIBILI ED ELEMENTI DI CRITICITA' 34	
7. POTENZIALI EFFETTI ATTESI E CRITERI DI ASSOGGETTABILITA'	36
Caratteristiche del Piano.....	36
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate.....	37
7. CONCLUSIONI	38

1. PREMESSA

1.1 Aspetti procedurali

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale di Screening per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante semplificata al P.R.G.C. vigente predisposta ai sensi dell'art. 16 del della L.R. 56/77 ora art. 16 bis della Lr: 3/2013 relativamente al riordino del patrimonio immobiliare.

Si fa riferimento a quanto previsto all'art. 12 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e con il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

Inoltre, a livello regionale la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, ed alle L.R. 17/2013, L.R. 3/2013 di modifica della L.R. 56/77 che hanno introdotto nuove specificazioni in merito alla VAS, la presente variante semplificata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 è **da sottoporsi alla verifica di assoggettabilità alla VAS, in quanto l'area di intervento ricade in territorio tutelato ai sensi D.lgs n° 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e DPCM 12-12-2005**, con specifico riferimento ai seguenti riferimenti normativi

- Allegato II della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 al paragrafo *"ALTRE TIPOLOGIE DI MODIFICA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI - Con analoghe procedure rispetto ai casi precedentemente descritti è condotto il processo valutativo (eventuale fase di verifica di assoggettabilità, specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, valutazione, consultazione e partecipazione) relativo alle varianti agli strumenti urbanistici conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.). In questi casi l'autorità preposta alla valutazione coincide, per analogia, con l'amministrazione preposta all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento"*
- L.R. 3/2013 art 16 bis:

*"5. Le modificazioni al PRG di cui al presente articolo sono soggette alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, se non escluse ai sensi del comma 6.
6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo che determinano l'uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA; sono, altresì, escluse dal processo di VAS quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;*
- b) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;*
- c) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.*

7. Per le varianti di cui al presente articolo, la VAS, ove prevista, è svolta dall'ente competente alla gestione urbanistica purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 6, la

deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.”

Scopo della “Verifica di assoggettabilità alla VAS” è fornire elementi a supporto del processo decisionale finalizzato alla necessità di assoggettare il piano (o programma) a VAS. Il documento di Screening si pone dunque l'obiettivo di verificare la coerenza delle azioni previste dalla variante con i riferimenti di sostenibilità ambientale e di individuare quali possano essere gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite dall'intervento e quali debbano essere le specifiche risposte da associarvi, tenendo conto dei criteri dell'Allegato II della Direttiva CE/42/2001 di cui all'articolo 3 paragrafo 5, ripresi anche nell'Allegato 1 del D.Lgs. 4/2008.

1.2 Finalità della Variante Semplificata

Nell'ambito della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), l'art. 16bis della L.R.56/77 e s.m.i. (ora art.16 bis della nuova Legge Urbanistica Regionale introdotto dall'articolo 15 della L.R. 18/2010 e modificato dalla L.R. 3 del 19 marzo 2013), in merito al Piano comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare e alla relativa procedura di modificazione dello strumento urbanistico generale vigente, ne disciplina le modalità di approvazione quando esso comprende modifiche al PRGC.

Il Comune di Buttigliera Alta aveva già provveduto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12.07.2011 a disporre l'efficacia del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per l'anno 2011 con contestuale variante al PRGC vigente ai sensi dell' Art. 16 bis L.R. 56/77 e s.m.i.

La presente Variante, predisposta ai sensi dell'art. 16bis, della L.R. 56/77 e s.m.i, (ora art. 16 bis L.R. 3/1013) è redatta anch'essa nell'ambito della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, al fine di valorizzare un ulteriore lotto di proprietà comunale.

In data 11.07.2011 infatti è pervenuta, con osservazione prot. 8250, istanza della ditta Vittoria s.a.s., che, esprimendo l'esigenza di ampliare l'attività artigianale avendo esaurito le proprie disponibilità, manifesta la propria intenzione di ingrandire la propria attività sulla limitrofa area di proprietà comunale, attualmente destinata a servizi, ma di fatto inutilizzata. Ciò premesso, poiché tale osservazione risulta accoglibile in quanto l'area in oggetto, acquisita per dismissione, non è risultata di fatto idonea alla destinazione prevista dal PRGC, l'Amministrazione, con il presente documento intende valorizzare tale proprietà, sita all'interno della zona industriale ICE 1 che si sviluppa oltre la statale 25 lungo la Dora, con la ridefinizione dell'attuale area a servizi posta lungo strada della Praia, e formazione di nuovo lotto fondiario.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 NORMATIVA EUROPEA

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.

L'obiettivo generale della Direttiva è quello di “...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”

Articolo 3 (Ambito d'applicazione)

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3. (ovvero: art. 6, comma 3: "Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi").

2.2 NORMATIVA NAZIONALE

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e con il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

Articolo 6 (Oggetto della disciplina) D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di

riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

[...]

Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità) D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. Da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

2.2 NORMATIVA REGIONALE

In attesa dell'adeguamento, con apposita legge, dell'ordinamento regionale alle disposizioni della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2001/42/CE, come modificata dal decreto correttivo, trova applicazione l'articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, che, anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale.

Articolo 20:

1. Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.

2. Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all'interno della relazione generale le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale come specificate all'allegato F. L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.

3. L'adozione e l'approvazione dei piani e programmi di cui al comma 1, da parte delle autorità preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni di cui al comma 2.

4. Agli effetti della presente legge, qualunque soggetto può presentare all'autorità preposta all'approvazione dello strumento di pianificazione o programmazione osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto dalla normativa di competenza. Tale autorità assume il provvedimento di competenza tenendo conto anche delle osservazioni pervenute.

5. I piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, come previsto dall'articolo 10, comma 4, nonché criteri per l'autorità competente da utilizzare nella fase di verifica di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3. Tali piani e programmi possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione alla particolare sensibilità ambientale di un territorio; in questo caso l'autorità preposta all'adozione e approvazione dello strumento notifica alla Regione le decisioni assunte al fine di consentire gli adempimenti di cui all'articolo 23, comma 6.

Allegato F: informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi, contenute all'interno della relazione generale di cui all'articolo 20, comma 2

L'analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:

- a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;*
- b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;*
- c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;*
- d) gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento;*
- e) i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma;*
- f) le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;*
- g) le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.*

L'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 4/2008 richiede, tuttavia, un adeguamento della normativa. In attesa di tale adeguamento la Regione con **D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931**, ha definito i passaggi procedurali da seguire per il processo di valutazione ambientale strategica.

ALLEGATO II INDIRIZZI SPECIFICI PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Per quanto riguarda l'applicazione degli indirizzi operativi definiti dal presente provvedimento alla pianificazione di livello comunale si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni data la specificità delle procedure previste per l'elaborazione e l'adozione/approvazione degli strumenti urbanistici.

L'attuale ordinamento prevede in ambito piemontese differenti procedure per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti, fra cui quelle sotto elencate che risultano particolarmente rilevanti, nell'ambito del presente provvedimento, ai fini dell'integrazione della VAS nel sistema della pianificazione:

- 1. Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;*
- 2. Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007;*
- 3. Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i.;*
- 4. Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i..*
- 5. Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);*
- 6. Strumenti Urbanistici Esecutivi.*

Ambito di applicazione

[...]

- *deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale nel caso di:*

- Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro Revisioni o Varianti Generali, art. 17 c. 2, formate e approvate ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77 e s.m.i.;*
- Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007.*

- *si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale nel caso di:*

- Varianti strutturali ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla l.r. 1/2007 che non ricadano nei casi precedentemente definiti;*
- Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., fermo restando quanto stabilito al successivo punto;*
- Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, c. 6 e 7 della l.r. 56/77 e s.m.i. ;*
- Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);*
- Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto.*

All'interno di tale procedura si verifica:

- *se la portata dei possibili effetti ambientali, derivanti dalle nuove previsioni poste in essere dalle varianti sopra richiamate, sia tale da rendere necessaria una procedura valutativa;*
- *se le varianti sopra richiamate costituiscano quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedure di VIA o se la variante necessiti di una Valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 357e s.m.i., in considerazione dei possibili impatti su zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC).*

• *sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale:*

- *Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI;*
- *Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.);*
- *Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti.*

Nei casi di esclusione sopra descritti le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, in riferimento alle fattispecie elencate, la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.

Si specifica, inoltre, che nel caso di piani che il presente provvedimento stabilisce siano da sottoporre a verifica di assoggettabilità e per i quali sia stata stabilita, nel corso della fase preliminare del processo valutativo, l'esclusione dalla valutazione ambientale, con l'osservanza di quanto previsto per la verifica preventiva, si ritiene ottemperato il disposto dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998. Si evidenzia, tuttavia, che nel caso in cui il piano o programma rientri tra quelli da assoggettare a verifica preventiva, il mancato assolvimento di tale fase comporta l'obbligatorietà dell'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica. [...]

“ALTRE TIPOLOGIE DI MODIFICA AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI - Con analoghe procedure rispetto ai casi precedentemente descritti è condotto il processo valutativo (eventuale fase di verifica di assoggettabilità, specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, valutazione, consultazione e partecipazione) relativo alle varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di disposti legislativi alternativi alla l.r. 56/77 e s.m.i. (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.). In questi casi l'autorità preposta alla valutazione coincide, per analogia, con l'amministrazione preposta all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento”

Ulteriori chiarimenti procedurali sono contenuti nel Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali 18 dicembre 2008 “Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1” (B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008) e nel successivo Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia “Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e

approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008". B.U. n. 51 DEL 24/12/2009.

Con l'entrata in vigore della **L.R. 3/2013** e della L.R. 17/2013 sono state fornite ulteriori indicazioni in merito all'assoggettabilità alle procedure di VAS; in particolare, in merito alle varianti parziali si riporta l'art. 16 bis - (Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)

1. Nei procedimenti di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comporta variante al PRG, lo stesso è trasmesso all'ente competente alla gestione urbanistica che adotta la relativa variante, la quale non può in alcun caso:

a) ridurre la dotazione complessiva di aree per servizi, al di sotto della soglia minima prevista dalla presente legge e dalle normative di settore interessate;

b) interessare aree cedute al comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel periodo di efficacia delle convenzioni stesse.

2. L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante di cui al comma 1 e la relativa completa documentazione alla Regione, alla provincia interessata e alla città metropolitana, nonché, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, alle amministrazioni preposte alla tutela storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale; provvede, quindi, a convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), finalizzata, nell'ottica della copianificazione, all'esame della variante urbanistica.

3. La variante urbanistica è pubblicata sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime sulla variante urbanistica; successivamente, l'entecompetente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante.

4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla prima seduta della conferenza di cui al comma 2, decorso il quale il consiglio dell'ente competente alla gestione urbanistica delibera, comunque, in ordine alla variante urbanistica.

5. Le modificazioni al PRG di cui al presente articolo sono soggette alla verifica di assoggettabilità alla VAS, qualora non escluse ai sensi del comma 6 o di diversa normativa. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia già stato sottoposto a VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo finalizzate alla localizzazione di interventi soggetti a procedure di VIA.

7. Per le varianti di cui al presente articolo, la VAS, ove prevista, è svolta dall'ente competente alla gestione urbanistica purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

3 INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO E VINCOLISTICO

3.1 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

3.1.1 Piano Territoriale Regionale

La Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 ha approvato il documento programmatico "Per un nuovo Piano Territoriale Regionale", che contiene tutti gli elementi, sia istituzionali sia tecnici, per giungere alla redazione del nuovo strumento di governo del territorio regionale.

Nell'ambito del processo di ridefinizione della disciplina e degli strumenti per il governo del territorio è stato adottato, con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008, il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR) e pubblicato sul B.U.R. N. 51 del 18 dicembre 2008. Lo strumento interpreta la struttura del territorio, riconosce gli elementi caratterizzanti le varie parti del territorio (fisici, ecologici, paesaggistici, culturali, insediativi, infrastrutturali e urbanistici) e stabilisce le regole per la conservazione, riqualificazione e trasformazione.

Il comune di Buttiglieria alta è compreso all'interno dell'Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) n° 9 che fa capo a Torino. Di seguito si riporta la scheda che sintetizza, per l'area in oggetto, gli obiettivi e le strategie di livello regionale in merito alle tematiche ambientali.

1. RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO				
Obiettivi	Componenti strutturali strategiche da ORS	Strategie a livello regionale	Strategie a livello provinciale o di PTI	
1.1. Valorizzazione del policentrismo e delle identità culturali e socio-economiche dei sistemi locali		Schede Minucci: promozione di forme di coordinamento metropolitano, sui grandi processi di trasformazione, per efficace condivisione reti infrastrutturali e dei servizi e per definire localizzazione attività terziarie sovralocali	Piano strategico 2 To: Efficienza rete tra aziende, università e istituzioni, per accelerare e canalizzare i flussi informativi e i saperi tra agenti socio-economici: rete delle istituzioni pubbliche come volano di servizi, risorse finanziarie, sostegno alla definizione di una visione strategica e azioni di governance; innovazione come una costante di rinnovamento e progresso economico Affermare una cultura metropolitana transcalare; valorizzare policentrismo; sviluppare un approccio selettivo e più territorializzato delle progettualità locali	
1.2. Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale	-sup parchi (10°) -eccellenze??	Relaz annuale di sintesi, sistema reg aree protette: Corona verde: progetto di ricostruzione di un sistema di connessioni ecologiche Parco la Mandria	Piano Prov. attività estrattive: Salvaguardia continuità verdi e varietà biologica e vegetale; incremento creazione corridoi ecologici e reti ecologiche; diffusione specie a rischio; riduzione fattori di pressione e cause di riduzione o degrado aree naturali, biodiversità e paesaggio Progetti di messa in rete di aree naturali protette: Progetto To città acque, Progetto Anello verde parco della collina, Progetto Corona verde Agenda strategica di Avigliana: Miglioramento e ricostruzione patrimonio biodiversità Tangenziale verde e laghetti Falchera: Creazione fascia verde di collegamento tra parchi urbani Analisi paesistico ecologica del territorio agrario della Prov: Tutela della stabilità ambientale Studio prov sistema aree verdi: Sviluppo politica strategica spazi verdi provinciali per individuare principali strutture ambientali territoriali esistenti, evidenziare caratteristiche e criticità e indicare ipotesi di realizzazione di rete ecologica sfruttando corridoi fluviali Corona verde: Riqualificazione ambientale, naturalistica, culturale e	

			<p>ricreativa area metropolitana; ricostruire rete che unisca aree protette e elementi di interesse storico-architettonico, integrazione con circuito residenze sabaude; collegamento tra aree naturali con percorsi diversi; aree verdi distribuite uniformemente su territorio metropolitano; sistema efficiente di relazioni ecologiche, culturali e infrastrutturali; attivazione processi di manutenzione e sviluppo economico del territorio legati a progetti di riqualificazione ambientale; definizione quadro di fruizione turistica verificata in funzione esigenze di tutela</p> <p>Proposta ampliamento Riserva confluenza Orco-Malona-Po, del Bosco del Vaj, della Collina di Superga, collegamento laghi di Avigliana e collina di Rivoli, collina morenica tutelata come zona di salvaguardia; costituzione area protetta Monte San Giorgio di Piosasco</p> <p>3 PISL (Piobesi-None, Rivalta, Parco Mandria) che si collegano a Corona verde; promozione e realizzazione connessioni</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			connessioni	
1.3. Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, insediativi e culturale del territorio	-patrimonio architettonico (7°, cl 5) -musei (1°, cl5)	Programma turistico operativo: Sistema/circuito delle residenze sabaude con estensione al canavese e al cuneese, (con opportunità di "consumo turistico" di Torino per brevi soggiorni) Complesso della Venaria Reale	Piano illuminazione To: Valorizzazione notturna con illuminazione dei beni architettonici e ambientali Piano colore To: Riqualificazione immagine città, valorizzazione scenari fisici e tutela patrimonio edilizio PISL Venaria: Valorizzazione Reggia Venaria e parco Mandria, potenziale elemento attrattore Piano strategico 2 To: Costruzione sistema residenze sabaude da proporre a mercato culturale e turistico; percorribilità tra residenze in quadro unitario, funzionale e comunicabile PTI Venaria: Sistema reggia Venaria-parco da valorizzare operando su tutela e valorizzazione del paesaggio e su utilizzo durevole	
1.4. Tutela e riqualificazione dei caratteri e dell'immagine identitaria del paesaggio	-paesaggi rilevanti (3°, cl4) -eccellenze??		Analisi paesistico ecologica del territorio agrario della Prov: Tutela dei paesaggi storici e di pregio Piano strategico 2 To: Progetto Corona delle delizie a rafforzamento sistema paesaggistico in rapporto a valorizzazione patrimonio culturale PTI Venaria: Sistema reggia Venaria-parco da valorizzare operando su tutela e valorizzazione del paesaggio e su utilizzo durevole Aree di pregio della collina morenica aviglianese	
1.5. Riqualificazione del contesto urbano e periurbano	-sup urbaniz totale (1°) -sup urbaniz residenziale (1°) -sup urbaniz produttiva <u>-dispersione 1991-01 (5°)</u> <u>-densità pop (1°)</u>		Progetti e azioni comune To: Riqualificazione e recupero urbano (in particolare di aree industriali e di proprietà ATC) Vari programmi e progetti integrati: Realizzazione nuove strutture e potenziamento delle esistenti di servizi pubblici e attività terziarie per industrie	


			Piano strategico 2 To: Cultura come fattore di rigenerazione urbana e territoriale PTI Rivoli: Interventi sul settore produttivo e suoi servizi con obiettivo sostenibilità, es. aree produttive ecologicamente attrezzate	
1.6. Valorizzazione delle specificità dei contesti rurali	---			
1.7. Salvaguardia e valorizzazione integrata delle fasce fluviali e lacuali	Parco Fluviale del Po Parco Dora ??		Agenda 21 To: Riduzione rischi idrogeologici e di contaminazione per tutelare e migliorare la qualità delle risorse idriche; miglioramento qualità sistema ambientale fiumi-parchi Corona verde: Realizzazione rete connettiva di corridoi fluviali creando rete periurbana e metropolitana; ampliamento zona di salvaguardia della Stura di Lanzo; connessione ecologica lungo la Dora Riparia e esigenza di predisposizione di un piano di assetto territoriale del Rio Tepide To città d'acque: Costruzione parco fluviale che unisca e integra i 4 fiumi di To PTO Po: Tutela e valorizzazione fascia fluviale del Po Contratto di fiume del Sangone e della Stura di Lanzo (governance efficace a scala di bacino idrografico) Progetto recupero laghi di Falchera	
1.8. Rivitalizzazione della montagna e della collina	---			
1.9. Recupero e risanamento delle aree degradate, abbandonate e dismesse	-siti da bonificare (1°)		Rapporto su stato dell'ambiente e sulla sostenibilità di To: Possibilità recupero e valorizzazione aree dismesse o degradate in contesto che legni To con periferie, aree di cintura con aree verdi	

3.1.2 Piano Paesistico Regionale

La Giunta regionale, con D.G.R. n. 53-11975 del 04 agosto 2009, ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale.

Nel quadro del processo di pianificazione territoriale avviato dalla Regione, il Ppr rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale. L'obiettivo centrale è perciò la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle popolazioni e della loro identità culturale, ma anche del rafforzamento dell'attrattività della regione e della sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) disciplina la pianificazione del paesaggio e unitamente al Piano territoriale regionale (Ptr) e al Documento Strategico Territoriale (Dst), costituisce il Quadro di Governo del Territorio (Qgt) con il quale la Regione definisce gli indirizzi strategici per uno sviluppo sostenibile del territorio (Art. 1, Norme d'Attuazione Ppr).



Componenti e caratteri percettivi

- Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)
 - * Belvedere (art. 30)
 - Fulcro del costruito (art. 30)
 - Fulcro naturale (art. 30)
 - Profili paesaggistici (art. 30)
 - Percorsi panoramici (art. 30)
 - Assi prospettici (art. 30)
- Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):**
- Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi
 - Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza
 - Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati
 - Bordi di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate e porte urbane
 - Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)
- Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):**
- Aree sommitali costituenti fondali e skyline
 - Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati
 - Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie
 - Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti
 - Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche
 - Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali
 - Luoghi ed elementi identitari (art. 33)

Componenti morfologico-insediative

- Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.1.1
- Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.1.2
- Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.1.3
- Tessuti discontinui suburbani (art. 35) m.1.4
- Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.1.5
- Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.1.6
- Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.1.7
- "Insule" specializzate (art. 39) m.1.8
- Complessi infrastrutturali (art. 39) m.1.9
- Aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso (art. 40) m.1.10
- Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.1.11
- Villaggi di montagna (art. 40) m.1.12
- Aree rurali di montagna o alta collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.1.13
- Aree rurali di pianura con edificato rado (art. 40) m.1.14
- Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.1.15
- Porte urbane (art. 10)
- Varchi tra aree edificate (art. 10)
- Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 10)

Componenti e sistemi naturalistici

- Aree di montagna (art. 13)
- Sistemi di vette e crinali montani e pedemontani (art. 13)
- Sistemi di crinali collinari (art. 31)
- Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13)
- Fascia Fluviale Allargata (art. 14)
- Fascia Fluviale Interna (art. 14)
- Laghi (art. 15)
- Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
- Orli di terrazzo (art. 17)
- Elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (bordati se con rilevanza visiva, art. 17)
- Praterie (art. 19)
- Prato-pascoli, cespuglieti e fasce a praticoltura permanente (art. 19)
- Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19)
- Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

Componenti e sistemi storico-territoriali

- Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22):**
- Rete viaria di età romana e medievale
 - Rete viaria di età moderna e contemporanea
 - Rete ferroviaria storica
- Torino e centri di I-II-III rango (art. 24):**
- Torino
 - Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24)
 - Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)
 - Presenza stratificata di sistemi irrigui (art. 25)
 - Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25)
 - Sistemi di ville, vigna e giardini storici (art. 26)
 - Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26)
 - Infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (art. 26)
 - Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27)
 - Poli della religiosità (art. 28)
 - Sistemi di fortificazioni (art. 29)

Nel dettaglio l'area, per quanto concerne componenti e sistemi naturalistici, rientra all'interno delle aree di interesse agronomico (art. 20 NTA). L'abitato di Buttiglieria, inoltre, è compreso nei sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25 NTA); si evidenzia anche la presenza di percorsi panoramici ed elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30 NTA). Si riporta, di seguito, uno stralcio delle citate norme.

Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico

- [1]. Il Ppr riconosce, come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione, le aree ad elevata capacità d'uso dei suoli, individuate nella Tavola P4, e le aree che hanno acquisito una Denominazione di Origine.
- [2]. Il Ppr, nelle aree ad elevato interesse agronomico di cui al comma 1, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 8 ed in particolare:
- a. la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
 - b. la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
 - c. il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio.

Indirizzi

- [3]. Nei territori individuati al comma 1 eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole ed alle funzioni connesse; la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

Direttive

- [4]. Per le aree con colture specializzate che hanno acquisito una Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali:
- a. riportano in cartografia le perimetrazioni riferite alle colture di cui al presente comma;
 - b. non prevedono alterazioni significative dello strato fertile del suolo, in particolare movimenti di terra (se non preordinati all'impianto delle colture e ad opere ad esso collegate se realizzate secondo le vigenti normative), attività estrattive, estese impermeabilizzazioni;
 - c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi, per ottenere la salvaguardia attiva del paesaggio;
 - d. promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

Art. 25. Patrimonio rurale storico

- [1]. Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della Legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008.
- [2]. Nell'insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua, nella Tavola P4, le testimonianze storiche del territorio rurale sulla base dei seguenti aspetti:
- a. le permanenze di centuriazione di età romana;
 - b. le aree caratterizzate da permanenze di colonizzazione rurale medievale;
 - c. le aree caratterizzate da nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna;
 - d. le colture e nuclei rurali di età contemporanea (XIX-XX secolo);
- si identificano inoltre le aree con:
- a. la presenza stratificata di sistemi irrigui;
 - b. i nuclei e borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali.

Direttive

- [3]. I piani territoriali provinciali approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1 specificandone i caratteri e individuando altri eventuali elementi quali:
- a. castelli agricoli e grange medievali;
 - b. sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi);
 - c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;
 - d. cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali;
 - e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario quali complessi di case padronali con i relativi annessi;
 - f. i sistemi irrigui storici con i relativi canali principali;
 - g. assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali: filari di alberi, siepi, alteni, ecc.
- [4]. I piani locali, incentivano la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:

- a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
- b. la tutela ed il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti simili;
- c. la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
- d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, l'uso corretto e compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
- e. il divieto, nelle aree individuate, di realizzare nuovi edifici incoerenti con le tipologie tradizionali locali e di alterare le testimonianze storiche del territorio rurale di cui al comma 1, con particolare riferimento ad attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto ambientale;
- f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e nelle loro aree di pertinenza favorendo:
 - I. gli interventi di recupero senza alterazione delle volumetrie originarie;
 - II. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso l'incentivo alla sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali.
 - III. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

Art. 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico

[1]. Il Ppr individua, nelle Tavole P2, P4 e P5 e negli elenchi di cui alla lettera e. del primo comma dell'articolo 4, i siti e i contesti di valore scenico ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione, con particolare riferimento a:

- a. luoghi privilegiati di intervisibilità del paesaggio quali:
 - I. belvedere: punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche, o su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropizzati, e in particolare sui profili o fondali degli insediamenti storici, delle colline, dei contesti fluviali, lacuali ed alpini, compresi quelli vincolati ex articolo 136, comma 1d del Codice con i relativi scorci mirati su fulcri visivi laterali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale;
 - II. percorsi panoramici: tratti di sentieri, strade, ferrovie, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi di pregio e beni paesaggistici;
 - III. assi prospettici: tratti di percorso mirati su fulcri visivi frontali di rilevanza simbolica o comunque espressivi di un disegno urbanistico-territoriale, e relative quinte costruite o vegetali.
- b. bellezze panoramiche d'insieme e di dettaglio tali da configurare scene di valore estetico riconosciuto, comprese quelle vincolate ex articolo 136 comma 1a e 1d del Codice quali:
 - I. fulcri o punti di attenzione visiva, per centralità rispetto ad assi prospettici o scorci panoramici, o per posizione, morfologia o volumetria dominante rispetto al contesto, inclusi i beni paesaggistici con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, vincolati in base all'articolo 136 comma 1a del Codice;
 - II. profili paesaggistici: aspetti di fulcri visivi o bellezze panoramiche, caratterizzati dalla evidenza riconosciuta del profilo stagliato contro il cielo o su un fondale, in particolare di insediamenti o di orli di terrazzo.

[2]. In tali siti e contesti il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

- a. tutela delle immagini espressive dell'identità regionale e delle identità locali, in quanto storicamente consolidate o comunque riconosciute nella percezione collettiva;
- b. valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e per la fruizione sociale e l'aggregazione culturale;
- c. salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità, con particolare attenzione al mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, contrastando i fenomeni di frammentazione del territorio;
- d. valorizzazione degli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne consentono l'osservazione e la fruizione;
- e. tutela e conservazione delle relazioni visuali e la ricucitura delle discontinuità;
- f. riduzione delle pressioni e degli impatti di ogni tipo (traffico, inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, costruzioni edilizie e infrastrutturali, alterazioni della copertura vegetale, ecc.) che possano incidere sulle bellezze e sui belvedere di cui al comma 1 e sulle loro relazioni coi luoghi di cui allo stesso comma.

Direttive

[3]. In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani settoriali e i piani territoriali provinciali e locali per quanto di rispettiva competenza e fatte salve le previsioni dell'articolo 140, comma 2, e 141 bis del Codice, provvedono a:

- a. istituire adeguate fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica segnalati;
- b. definire criteri e modalità realizzative per le aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, per migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
- c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
- d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
 - I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
 - II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità (rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti) e assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (alberature o cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.
- e. subordinare, a seguito dell'individuazione, in sede di adeguamento dei piani provinciali e locali al Ppr, delle fasce di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1, non tutelati da appositi decreti, ogni intervento trasformativo ricadente in tali fasce, che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio, di cui al comma 1, alla redazione della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005 valutata da

parte del comune, ovvero dall'amministrazione competente, in caso di ambito vincolato ai sensi della Parte terza del Codice; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1, nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi a causa di interventi non coordinati o di modificazioni attese di carattere antropico o naturale.

Componenti storico-culturali

<i>Centri storici per rango</i>	2	Avigliana		
<i>Centri storici per rango</i>	3	S. Ambrogio		
<i>Direttrici romane e medievali</i>		strada Astensis via di Francia (modifica al tracciato romano) via Fulvia		
<i>Strade al 1860</i>		Torino-Chambery, Saluzzo-Avigliana		
<i>Rete ferroviaria storica</i>		Torino-Modane		
<i>Insed. e fondazioni romane</i>		Villa romana in loc. Grange di Rivera Caselette, villa romana Almese, grange Rivera Sant'Ambrogio di Torino, Avigliana		
<i>Insed. di fondazione</i>		S. Ambrogio		
<i>Insed. con strutture signorili</i>		Fiano Caselette Villardora Avigliana Reano		
<i>Insed. con strutture religiose</i>		S. Ambrogio		
<i>Castelli isolati</i>		Villar Dora (Torre del Colle)	<i>Chiese isolate</i>	Avigliana
<i>Castelli isolati</i>		Varisella (Baratonìa)	San Pietro	
<i>Sacri monti e santuari</i>		Santuario della Madonna dei Laghi	Avigliana	
<i>Grange e castelli rurali</i>		Brione:grangia dell'Abbazia di Casanova		
<i>Sistemi insediativi sparsi di natura produttiva: nuclei alpini</i>				
<i>Poli della paleoindustria e sistemi della produzione otto-novecenteschi</i>				

Componenti percettivo-identitarie

<i>Rilievi isolati e isole</i>				
<i>Fulcri visivi</i>	Buttigliera Alta Abbazia di Sant'Antonio Villar Dora Torre del Colle	Sant'Ambrogio Sagra di San Michele Varisella Castello di Baratonìa	Avigliana Ins. strutt. signorili/militari	Avigliana Sant.Madonna Laghi
<i>Punti di vista panoramici</i>	Terrazzo Sacra di San Michele Sant'Ambrogio di Torino		Moncuni (Monte Cuneo) Avigliana	
<i>Percorsi panoramici</i>	SP184: tratto da Villarbasse a Trana; SP185: tratto da Reano a Buttigliera Alta; SP186: tratto da Rosta ad Avigliana; SP186, SR589, SP190: lungo Lago Grande di Avigliana; SP188: tratto da Valgioie, Mortera al Lago di Avigliana; SP190: tratto dal Lago di Avigliana a Giaveno; SP197: tratto da Almese, Rubiana, Val della Torre, Colle d. Lis a Viù; SS24: Tratto nei pressi di Caselette e Grangiotto; SS25: tratto verso Sant'Ambrogio di Torino			

Componenti naturalistico-ambientali

<i>Praterie</i>	estese alle sole unità 3704-3705-3706-3708
<i>Prati stabili</i>	estesi alle sole unità 3701-3702-3703-3704-3705-3707
<i>Boschi</i>	estesi all'intero ambito
<i>Cime</i>	Monte Musinè

Paesaggio agrario

<i>Aree agricole biopermeabili</i>	estese alle sole unità 3705, 3706
<i>Cap. d'uso del suolo di classe II</i>	estesa all'intero ambito escluse le unità 3706-3708

AMBITO 37 – ANFITEATRO MORENICO DI AVIGLIANA

Obiettivi	Linee di azione
1.2.1. Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico.	Estensione dell'attuale area protetta a saldatura tra il parco naturale di Avigliana e la ZPS della Collina di Rivoli, per salvaguardare i territori ancora naturali della zona morenica, e quale strumento per la promozione e la gestione sostenibile del territorio.
1.2.3. Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Ripristino e mantenimento delle superfici prative e prato-pascolive stabili; valorizzazione delle specie spontanee rare; rinaturalizzazione guidata verso specie spontanee.
1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Valorizzazione delle connessioni territoriali materiali e immateriali delle principali emergenze storico-artistiche; conservazione integrata del patrimonio edilizio storico delle borgate e dei nuclei isolati, con i relativi contesti territoriali (aree boschive, percorsi).
1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.	Riqualificazione edilizia delle aree maggiormente colpite dal disorganico sviluppo edilizio del secondo dopoguerra, soprattutto nelle aree del fondovalle della Val di Susa.
1.5.2. Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Contenimento dello sviluppo di tessuti arteriali nel fondovalle, soprattutto lungo le linee infrastrutturali delle S.S. 24 e S.S. 25.
1.6.2. Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesistico o produttivo.	Limitazione dei nuovi insediamenti non direttamente indirizzati alla valorizzazione dei luoghi, soprattutto in corrispondenza del versante solatio della Valle di Susa, nell'area di Villardora, Almese e Rubiana.
1.8.2. Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) tradizionali e alla modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.	Ridisegno dei sistemi insediati con mantenimento degli intervalli tra nuclei e valorizzazione degli "effetti di porta", in relazione al fondovalle della Val di Susa.
2.4.2. Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione).	Contenimento della diffusione di robinia e di altre specie esotiche con interventi selvicolturali mirati, in particolare nei boschi a prevalenza di specie spontanee.

Indirizzi e orientamenti strategici

Per gli aspetti insediativi è importante:

- arrestare l'espansione lineare dell'urbanizzato nel fondovalle, soprattutto lungo le linee infrastrutturali della S.S. 24 e della S.S. 25;
- evitare la saldatura delle propaggini dell'urbanizzato costruite su strada, sia in asse, sia trasversalmente alla valle, preservando le pause del costruito, soprattutto quando di dimensioni significative;
- privilegiare, per il nuovo costruito, il consolidamento e la densificazione dei nuclei già urbanizzati;
- contenere la dispersione areale del costruito in risalita dei versanti, soprattutto in corrispondenza del versante solatio della Valle di Susa, nell'area degli abitati di Villardora, Almese e Rubiana;
- incentivare operazioni di consolidamento e riqualificazione delle zone di porta urbana, soprattutto nelle aree urbanizzate del fondovalle;
- evitare l'ulteriore frammentazione del territorio agricolo, preservando le diverse aree a carattere rurale e soprattutto le relazioni tra esse (percorsi interpoderali, permanenze di filari alberati ecc.);

3.1.3 Piano di Approfondimento della Valle di Susa

L'approfondimento del Piano Territoriale Regionale per la Valle di Susa si presenta come un'azione di governo di natura strategica che si pone come strumento finalizzato ad affrontare l'insieme delle problematiche ambientali, territoriali e socioeconomiche della valle in modo

coordinato e finalizzato al conseguimento della compatibilità tra la tutela dell'ambiente, lo sviluppo economico e le esigenze infrastrutturali più generali.

Il programma di lavoro del Piano Territoriale Regionale per la Valle di Susa comprende:

- realizzazione dell'Atlante della Valle;
- individuazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio, elaborazione di cartografie tematiche e di sintesi finalizzate al riconoscimento degli elementi morfologici qualificanti e caratterizzanti;
- definizione dell'inquadramento strutturale, contenente gli elementi strutturali esistenti sul territorio;
- elaborazione dello schema strategico;
- elaborazione di esplorazioni progettuali, da realizzarsi per temi o per ambiti territoriali.

In una logica di integrazione ed interazione tra i diversi apporti, la Giunta Regionale ha ritenuto di svolgere ulteriori studi specifici, accompagnati dalla redazione della cartografia relativa e concernenti:

- la lettura del paesaggio della Valle di Susa, anche alla luce degli elementi storico culturali presenti, ai fini della conoscenza dei beni esistenti e dell'individuazione di ipotesi e proposte circa la sostenibilità e l'avvaloramento del paesaggio culturale della stessa Valle;
- lo studio relativo all'assetto idrogeologico dell'area, finalizzato al riconoscimento delle situazioni di dissesto o di rischio ma anche alla definizione di criteri ed indirizzi per una corretta gestione (sistemazione, protezione, mitigazione, manutenzione) delle risorse fisiche e delle dinamiche naturali sul territorio.

Il piano si pone l'obiettivo di supportare le attività di progettazione di opere in conseguenza di eventi prospettati, che determineranno comunque un profondo cambiamento dell'intera struttura della valle e in tal modo potranno essere vagliate non rispetto alle loro singole caratteristiche, ma in relazione al contesto nel quale si calano e in relazione agli effetti (positivi e negativi) che sono in grado di produrre.

3.1.4 Piano Territoriale Provinciale

Con delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011, la Regione Piemonte ha approvato la Variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTC2.

Il PTC2 individua n. 26 Ambiti di approfondimento sovracomunale (AAS) che costituiscono una prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche definite dal PTC2 a scala sovracomunale (cfr. 1.1.1, TAV- 2.1, art. 9 delle NdA).


Gli AAS sono le sedi di confronto ed approfondimento di "area vasta" utili per:

- Condividere e sviluppare politiche di potenziamento delle distribuzioni policentrica e reticolare;
- Superare i limiti di separatezza delle politiche urbanistiche locali;
- Ricercare la coerenza reciproca delle diverse pianificazioni locali

Buttiglieria Alta ricade nell'Ambito n°4 Amt Ovest.

Il comune di Buttiglieria Alta è classificato come centro storico di categoria 4 (tipo D), cioè di interesse provinciale: *"I centri di tipo D sono parte integrante del tessuto storico-insediativo della Regione; il PTR ne demanda l'individuazione ai soggetti della pianificazione subregionale, cui viene attribuita la relativa tutela e gestione."*

Il PTC2 riconferma gli 86 centri di tipo D individuati dal PTC1 considerando: i centri storici fulcro di interscambio, punti nodali dei percorsi turistici delle zone montane, che si propongono come riferimenti di aree di notevole ampiezza e articolazione; i centri del turismo verde delle valli interne, i centri del turismo bianco, i centri interessati da percorsi turistico-culturali, i centri inseriti nelle aree storico-culturali”.



..... Limite dell'area periurbana torinese (Art. 34 Nda)

Aree protette (Core Areas - Artt. 35-36 Nda)

	Nazionali/Regionali Istituite
	Provinciali Istituite
	Proposte provinciali di ampliamento e/o nuova istituzione
	Proposta di riduzione del Parco Tre Denti e Freidour

Siti Rete "Natura 2000" (Core Areas - Artt. 35-36 Nda)

	SIC - ZPS
	SIR - SIP

Fasce perfluviali e corridoi di connessione ecologica (Corridors - Artt. 35-47 Nda)

	Fasce perfluviali*
	Corridoi di connessione ecologica**

Programma piste ciclabili 2009 (Art. 42 Nda)

	Dorsali provinciali esistenti
	Dorsali provinciali in progetto
	Ipotesi di percorso ciclabile lungo il canale Cavour

Aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale (Buffer zones - Artt. 35-36 Nda)

	Aree a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del dlgs.42/2004 e smi e del PTC1
	Proposte
	Tangenziale verde sud
	Ambito individuato dallo studio regionale per il Piano Paesaggistico della collina torinese
	Tenimenti Mauriziano

Aree boscate *** (Artt. 26-35 Nda)

Aree verdi urbane (Art. 34 Nda)

Suoli agricoli e naturali ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso dei suoli **** (Art. 27 Nda)

* Fasce di esondazione A e B da PAI e Programma di ricerca della Provincia di Torino

** Fascia di esondazione C da PAI, Programma di ricerca e altri studi di approfondimento provinciali

*** Fonte IPLA (PTF)

**** Fonte IPLA - anno 2010 - scala 1:250.000

Stralcio Tav. 3.1 "Sistema del verde e delle aree libere"

L'area oggetto di intervento risulta essere al limite dell'area di pregio proposta dalla Provincia di Torino APProv012p in quanto questa riprende ed integra i confini dei Galassini della zona intermorenica Aviglianese e della Collina di Rivoli.

APProv012p	Denominazione:	<i>integrazione galassini Collina di Rivoli e Zona intermorenica aviglianese</i>
	Destinazione e gestione attuali:	
	Descrizione o Ragione della tutela:	l'area va ad integrare, riprendendo le indicazioni contenute nel progetto <i>Corona Verde</i> , i perimetri dei due "galassini" <i>Collina di Rivoli</i> e <i>Zona intermorenica aviglianese</i> consentendo così di costituire e/o migliorare la connessione ecologica tra i corridoi fluviali della Dora Riparia e del Sangone oltre che con i parchi dei Laghi di Avigliana e del Sistema delle fasce fluviali del Po.
	Comuni interessati:	S. Ambrogio, Villardora, Avigliana,
		Buttiglieria Alta, Reano, Trana, Sangano, Villarbasse, Rivoli, Rosta, Alpignano, Caselette, Rivalta
	Superficie:	4000 ha

Tali aree sono normate all'art. 35 delle NdA:

"c) nelle aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico fatte salve le prescrizioni delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area vigenti, è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati. Qualora l'eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico interesse, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34."

3.2VINCOLI

L'area interessata dalla variante ricade in territorio tutelato ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42, nella fattispecie di cui all'art. 136 in quanto rientrante tra i cosiddetti "Galassini" (1D.M 01.08.1985). In particolare si tratta dell'area tutelata della "Zona intermorenica aviglianese".

Il territorio ove insistono le opere da realizzarsi non ricade in area soggetta a vincolo per scopi idrogeologici ex RD 3267/1923 e L.R. 8 Agosto 1989 n°45.

Il territorio non ricade in area protetta né esistono SIC o SIR nell'area di intervento o nelle immediate vicinanze, tali da poter essere interessati dalle opere in progetto.

4 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO OGGETTO DI INTERVENTO PIANO VIGENTE E DEL PROGETTO DI VARIANTE

4.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOMORFOLOGICO DELL'AREA

Il territorio comunale di Buttigliera Alta, situato in Provincia di Torino, si estende allo sbocco in pianura della Val di Susa, nel settore compreso tra le cerchie moreniche dell'Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana situate in destra idrografica della Dora Riparia e il fondovalle alluvionale del corso d'acqua stesso.

L'alveo della Dora Riparia rappresenta il limite settentrionale del territorio in oggetto, e risulta orientato est-ovest con direzione di deflusso verso oriente; presenta un andamento unicursale prevalentemente sinuoso, solo a brevi tratti meandriforme.

Il territorio in esame presenta vaste aree di versante drenate da un sistema di raccolta delle acque complesso e confluyente in un imbuto situato in corrispondenza della stazione ferroviaria di Rosta.

Il settore ricade sulla Sezione 155100 della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000.

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di formazioni sedimentarie riconducibili a depositi di età interamente quaternaria, mascherati da una continua copertura erbacea o più limitatamente arborea, che raggiungono spessori considerevoli, in particolare in corrispondenza dell'Anfiteatro Morenico di Rivoli.

Nel settore di interesse sono riconoscibili tre principali tipologie di copertura quaternaria:


- depositi di origine alluvionale, fluviale o torrentizia, di età olocenica o attuale;
- depositi fluvioglaciali, di età più antica (Riss e Wurm), e con orizzonti superficiali più o meno intensamente alterati e pedogenizzati;
- depositi di origine glaciale, sotto forma di cordoni morenici o di altri sedimenti di origine glaciale o periglaciale, più o meno rielaborati in fasi successive;

Questa distinzione, indicativa peraltro delle differenti caratteristiche litotecniche e geomeccaniche dei terreni, rispecchia la particolare storia geomorfologica evolutiva dell'areale in oggetto, condizionata in modo determinante dalla presenza dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana e dalle sue modificazioni morfologiche avvenute nel corso delle ere geologiche passate.

La peculiarità delle modalità di sedimentazione nel settore di interesse risulta infatti essere stata generata da un importante evento geologico venutosi a creare in età pleistocenica, consistito nella messa in posto, in più fasi successive secondo cicli di espansione e relativo ritiro, di potenti coltri di depositi glaciali da parte del ghiacciaio della Val di Susa.

In seguito l'azione erosiva del corso d'acqua principale ha provocato la reincisione ed il terrazzamento dei depositi precedentemente formati, con deposizione di sedimenti alluvionali di età olocenica.

Le morfologie riconducibili agli originari cordoni morenici (o a quanto è rimasto delle originarie forme) dell'anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana sono facilmente osservabili in corrispondenza del settore centrale e meridionale dei territori comunali, a costituire rilievi collinari a conformazione talora semicircolare. All'interno di questi cordoni sono altresì riconoscibili depressioni di varia forma ed orientazione che rappresentano l'areale di affioramento di depositi di origine fluvio-glaciale o fluviale di età più recente, disposti in accordo con l'andamento semicircolare dei cordoni, depositatisi verosimilmente per opera di antichi scaricatori glaciali o in epoche più recenti da parte di deflussi di bassa energia della rete idrografica minore.



Stralcio da Google su Buttiglieria Alta con vista da valle verso monte

4.2 IL PRGC VIGENTE

Il Comune di Buttiglieria Alta è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con **D.G.R. n. 17-12543 del 24.05.2004** pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 3.06.2004.

Successivamente sono state apportate delle Varianti al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi dell'art. 17 L.U.R., assunte con le seguenti Deliberazioni:

- Progetto definitivo di Variante Strutturale adottato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 03.04.2007 e successiva approvazione con D.G.R. n. 18-8580 del 14.04.2008;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 1 approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 21.06.2005;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 2 approvato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 26.06.2007;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 3 approvato con Deliberazione di C.C. n. 39 del 26.06.2007;
- Modifica al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 8 lettera A) della L.R. 56/1977 con Deliberazione di C.C. n. 56 del 27.09.2007;
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 4 approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 15.07.2010.

- Progetto definitivo di Variante ai sensi dell'articolo 16 bis della L.R. 56/1977 approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 12.07.2011.
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 5 approvato con Deliberazione di C.C. n. 25 del 18.06.2013.
- Progetto definitivo di Variante Parziale n. 6 approvato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 09.10.2013.
- Progetto preliminare di Variante Parziale n. 7 adottato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 29.01.2014.


Inoltre:

- Piano di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 21.07.2005;

Regolamento Acustico approvato con deliberazione di C.C. n. 44 del 21.07.2005.

Classificazione del territorio oggetto di intervento

Dal punto di vista degli azionamenti l'area oggetto della variante n. 2 ricade interamente in territorio classificato all' interno dell' ambito ICE1 caso particolare definito all' interno Impianti produttivi esistenti confermati esauriti (Art. 35.2 delle N.d'A.) con la destinazione attrezzature a servizio delle attività artigianali e commerciali



normate dell' Art. 35.2 delle NdA.

La Carta di sintesi classifica l'area sotto il profilo della pericolosità idrogeologica in Classe 1.

4.3 LA VARIANTE AL PRGC VIGENTE

La proprietà comunale oggetto di variante si inserisce in un più ampio ambito collocato nella parte periferica a sud-est dell'abitato di Ferriere all'interno della zona industriale che si sviluppa oltre la statale 25 lungo la Dora.

Si tratta di un'area facente parte, a vario titolo, del patrimonio immobiliare del Comune classificata come area per attrezzature a servizio delle attività artigianali e commerciali, attualmente inutilizzata a fini pubblici e caratterizzata da alcune criticità di gestione. La sua collocazione in prossimità di tessuti produttivi edificati consolidati, accompagnata da elevati livelli di accessibilità ed infrastrutturazione, fa sì che si possano prospettare ottime opportunità di trasformazione, confermando le attuali destinazioni urbanistiche dell' intorno, contribuendo al contempo al compattamento dell'edificato presente, senza consumo di suoli liberi per l'insediamento di nuove costruzioni sparse o isolate.

La Variante prevede quindi la riclassificazione dell'area da attrezzature al servizio delle attività artigianali e commerciali a fondiaria artigianale/commerciale, individuandola con la sigla ICE1.A comprendendo tutto il sedime di proprietà comunale

5 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLE AREE DI INTERVENTO

5.1 PAESAGGIO E ASPETTI STORICO CULTURALI

A livello di area vasta, in base alla Carta dei Paesaggi Agrari e Forestali (IPLA – Regione Piemonte, 2005) l'area oggetto di intervento ricade nel sottosistema MI Valle di Susa e Valle d'Aosta, sovraunità MI2:

Inquadramento territoriale ed ambientale a livello di Sistema di Paesaggio: M - Fondivalle principali

Profondi e ampi corridoi naturali anche di origine glaciale, che prolungano addentro ai rilievi morfologie in parte proprie della pianura ed in prevalenza identiche colture. L'insieme ambientale è definito da prati stabili o avvicendati, da campi a seminativo, talora vigneti, nei settori di raccordo con il basso dei versanti (conoidi), in una diffusa frammentazione legata ad una predominante economia agricola di sussistenza. La relativa ricchezza delle produzioni, un tempo alimento agli intensi scambi locali, ha perduto gran parte significato, sopraffatta da forze organizzative proprie della pianura industrializzata specie nelle valli alpine percorse da grandi arterie con accesso ai valichi. Insediamenti generalmente allineati lungo l'asse viario principale, centri di gravitazione degli insediamenti minori (nuclei e dimore sparse). Diffusa presenza di esempi di archeologia industriale. Questa realtà paesaggistica è presente, talora anche con più forti suggestioni, nelle vallate minori dell'arco alpino, benché limiti di scala di questo lavoro, non ne consentano la loro identificazione cartografica.

Sottosistema Valle di Susa e Valle d'Aosta MI

Fondivalle siti nell'arco alpino occidentale, limitati verso la pianura da più o meno ampi edifici morenici, il cui orientamento determina, specie per la Val di Susa, la contrapposizione di versanti solatii un tempo coltivati, a versanti boscati settentrionali. La superstite, assai frammentata, agricoltura posta sulle piane o sui lievi pendii (conoidi) del fondovalle, ha convertito quasi tutti i seminativi al prato stabile irriguo, ormai dominatore tra superstiti vigneti, posti sui conoidi meglio esposti e riparati dalle correnti fredde dell'alta valle. Le grandi vie di comunicazione, in un processo urbanistico dispersivo, hanno profondamente alterato valori secolari sovrapponendosi e modificando le funzioni dell'antico tessuto urbanistico e viario. Valori nascosti per atmosfere che sembrano ferme nel tempo sono ancor più presenti nelle valli secondarie.

- *Forme, profili e percorsi: piane lievemente ondulate*
- *Fascia altimetrica: 250-500 m s.l.m.*
- *Dislivelli: fino a 100 metri*
- *Pendenze: 1%-5%*

- *Aspetti climatici particolari: ventosità stagionale*
- *Orientamento colturale agrario: cerealicolo-foragger*
- *Copertura forestale:*
- *Variazioni cromatiche stagionali: poco marcate*
- *Grado di antropizzazione storica: elevato*
- *Grado di antropizzazione in atto: elevato*
- *Periodi di forte antropizzazione: dagli anni cinquanta*
- *Densità insediativa: 150-299*
- *Distribuzione insediativa: centri minori*
- *Dinamica del paesaggio: parziale cambiamento degli ordinamenti colturali*
- *Effetti della dinamica del paesaggio: impoverimento ambientale*

Sovraunità: MI 2

Ambienti agrari. Coltivazioni intensive a mais prevalente, anche a fruttiferi o a prato stabile.

L'area ricade, inoltre, all'interno dell'ambito 37 del Piano Paesistico Regionale (si rimanda al paragrafo relativo alla pianificazione).

In merito ai Beni urbanistici ed architettonici dalla consultazione della banca dati cartografica emerge che, nell'intorno immediato delle aree ove viene trasferita la cubatura, non sono presenti i elementi di rilievo.

L'area risulta limotrofa alla precettoria di Sant'Antonio di Ranverso

In dettaglio l'area in oggetto è ubicata all'interno della zona produttiva di Ferriere nella porzione pianeggiante del territorio comunale di Buttigliera in sponda orografica destra del Fiume Dora Riparia.

5.2 VEGETAZIONE E USO DEL SUOLO

Il territorio oggetto di intervento è caratterizzato da una notevole presenza di superfici urbanizzate e di tipo agricolo, sia intensivo che estensivo. Dal punto di vista vegetazionale il territorio è caratterizzato prevalentemente da prati stabili nella sua parte più di valle, mentre i seminativi occupano l'area intermedia, a monte del primo "terrazzo". Le pendici ed i crinali del versante sono invece occupati da superfici forestali, querco-carpineto nelle porzioni inferiori e castagneto in quelle superiori.

5.3 FAUNA

La legge regionale n°70 del 1996 ***Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*** all'articolo 1 comma1 recita *"La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 5 del proprio Statuto, ritiene l'ambiente naturale bene primario di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente essenziale di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale"*. Per questo motivo è necessario adoperare tutte le cautele possibili per evitare danni causati dall'attività antropica, ma anzi cercare di favorire la componente animale nello svolgimento delle funzioni biologiche. Il seguente paragrafo è quindi volto ad approfondirne la conoscenza per minimizzare gli impatti.

La zona interessata dagli interventi attraversa superfici agricole inframmezzate da aree urbanizzate. Le analisi faunistiche sono state condotte sia attraverso sopralluoghi specifici di dettaglio sul sito di intervento, con riguardo a tutto il tracciato della condotta, sia con la consultazione di dati bibliografici.

Mammiferi

Capriolo (*Capreolus capreolus*):

L'area interessata dall'opera, risulta essere di idoneità nulla per questa specie, visto l'uso del suolo prettamente agricolo di tipo intensivo, mentre maggiormente idonee risultano essere le fasce boscate nei territori adiacenti.

Cervo europeo (*Cervus elaphus*)

L'area interessata dall'opera, risulta essere di idoneità molto bassa per questa specie, visto l'uso del suolo prettamente agricolo di tipo intensivo, mentre maggiormente idonee risultano essere le fasce boscate nei territori adiacenti.

Cinghiale (*Sus scrofa*)

L'area interessata dall'opera, risulta essere di idoneità medio bassa per questa specie, visto l'uso del suolo prettamente agricolo di tipo intensivo, che consente limitate aree di rifugio e nutrimento. Maggiormente idonee risultano essere le fasce boscate nei territori adiacenti.

Lupo (*Canis lupus*):

L'area interessata dall'opera, risulta essere di idoneità molto bassa per questa specie, visto l'uso del suolo prettamente agricolo di tipo intensivo.

A causa dell'intensa antropizzazione e delle pratiche agricole intensive, il territorio oggetto di intervento risulta essere estremamente povero dal punto di vista faunistico in generale.

Avifauna

L'avifauna a livello di area vasta è rappresentata dalle specie riportate nell'Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aosta (1980-1984; T. Mingozi, G. Boano e C. Pulcher e collab.). L'ambiente fisico morfologico di riferimento è quello dei rilievi prealpini, mentre quello forestale sono i boschi di latifoglie pure o prevalenti.

Sono presenti 75 specie nidificanti, di cui 47 di nidificazione certa, 11 di nidificazione possibile e 17 probabile. Le specie tutelate sono 17.

La ricchezza avifaunistica che si evince dai dati dell'atlante risulta sovrastimata per le aree oggetto di intervento in quanto prende in considerazione anche ambienti limitrofi in cui la biodiversità risulta decisamente superiore, quali i territori boscati della collina morenica o l'area dei laghi di Avigliana. Infatti, andando ad analizzare gli ambienti di unificazione risulta che le specie che, effettivamente, frequentano i luoghi oggetto di intervento (evidenziate in verde in tabella) sono 25, di cui solo 2, la *cincia bigia* e l'*averla piccola* risultano tutelate

Si riportano inoltre le carte dell'idoneità potenziale del territorio ad ospitare le comunità di rapaci, diurni e notturni, secondo il modello Biomod sviluppato da ARPA Piemonte, in quanto queste specie, poste ai vertici della catena alimentare, costituiscono un buon indicatore di qualità ecologica dell'areale. Come si evince dalle cartografie allegate l'idoneità ambientale per i rapaci risulta essere media, a causa dello sfruttamento agricolo del territorio, della presenza di infrastrutture e dalla mancanza di posatoi e zone di nidificazione adeguata.

5.4 ECOSISTEMI

Dal punto di vista ecosistemico, a livello di area vasta, si possono riconoscere i seguenti elementi:

- Aree urbanizzate e infrastrutture.

- Agroecosistema

è un ecosistema di origine antropica, che si realizza in seguito all'introduzione dell'attività agricola, sovrapponendosi quindi all'ecosistema originario, conservandone parte delle caratteristiche e delle risorse in esso presenti (profilo del terreno e sua composizione, microclima, etc.). Nell'agroecosistema si possono però identificare alcune fondamentali differenze rispetto ad un sistema naturale, quali la semplificazione della diversità ambientale, finalizzata a favorire e a massimizzare come estensione le colture in grado di fornire reddito, la necessità di apporti di energia e materia dall'esterno, l'asportazione della biomassa prodotta, sottratta quindi al bilancio energetico.

Le diversità strutturali e funzionali dell'agroecosistema rispetto ad un sistema naturale ne determinano la fragilità dell'equilibrio ecologico. A differenza di un ecosistema, in grado di adattarsi a condizioni sfavorevoli e ad oscillazioni delle popolazioni nocive, l'agroecosistema manca della capacità di autoregolazione (nel ciclo degli elementi nutritivi, nella conservazione della fertilità, nella regolazione degli agenti dannosi). In altre parole, si tratta di un sistema instabile, il cui funzionamento dipende dall'intervento antropico.

Nelle aree oggetto di intervento si può distinguere tra:

- Agroecosistema a maggior grado di artificializzazione: è un ecosistema che necessita di un elevato apporto di energia e materia, vi appartengono i seminativi, i frutteti, i vigneti e le colture orticole.
- Agroecosistema a minor grado di artificializzazione: è un ecosistema che necessita di un limitato apporto di energia e materia, vi appartengono i prati stabili e gli impianti di arboricoltura da legno.
- ecosistema forestale a basso grado di antropizzazione: costituito da formazioni forestali di specie autoctone, in genere non gestite o gestite con finalità specifiche (boschi di protezione) o gestite a fustaia e quindi con tempi e modalità di intervento dilazionate nel tempo. In quest'area afferiscono a questa categoria le fasce di quercio carpino che occupano le scarpate del primo terrazzo ed alcune formazioni di acero-tiglio-frassino lungo gli impluvi.
- ecosistema forestale ad elevato grado di antropizzazione: comprende i cedui di castagno e di robinia. Si tratta di formazioni gestite con turni di taglio brevi, nell'ordine dei 12-15 anni, gestiti a ceduo e sottoposti a taglio raso con rilascio di matricine. Ciò porta ad una periodica e significativa alterazione dell'ecosistema che non ne permette uno sviluppo completo nelle sue potenzialità.

Seppur degradata, la fascia di castagneto a monte dell'abitato costituisce una importante core area, vista la sua vastità in relazione al territorio e la sua posizione, sul crinale del cordone morenico. Elementi di minor pregio, quali buffer e stepping zones sono rappresentati dalle aree boscate o a prato stabile presenti a valle dell'abitato e che lo separano dall'area industriale di Ferriera e dalle principali vie di comunicazione. I rii minori, inoltre, svolgono una importante funzione di corridoio ecologico, nel raccordo tra le due macroaree, di monte e di valle.

Le opere in progetto interesseranno unicamente aree agricole di tipo intensivo.

Dal punto di vista della biodiversità potenziale, e quindi della valenza ecosistemica delle porzioni di territorio oggetto di intervento, si fa inoltre riferimento a quanto realizzato da ARPA Piemonte nell'ambito del progetto BIOMOD e FRAGM.

Come si evince dalle cartografie allegate l'area oggetto di intervento presenta una scarsa biodiversità potenziale ed una connettività ecologica estremamente limitata, ciò a causa dello sfruttamento agricolo del territorio e della presenza di infrastrutture, aree urbanizzate ed altri elementi di disturbo per la fauna. Le condizioni risultano nettamente migliori soprattutto a monte

del concentrico di Buttigliera, in corrispondenza del crinale della collina morenica interamente boscata, seppur soggetto a tagli periodici. Condizioni ugualmente buone si riscontrano nella stretta fascia boscata che separa l'area urbanizzata residenziale dal fondovalle della Val di Susa.

5.5 SUOLO

Per l'area oggetto di intervento è disponibile la cartografia pedologica, redatta dal settore suolo dell'IPLA, su incarico della Regione Piemonte, con scala di riferimento 1:250.000.

Per l'area oggetto di intervento è disponibile la cartografia pedologica, redatta dal settore suolo dell'IPLA, su incarico della Regione Piemonte, con scala di riferimento 1:50.000.

I suoli che caratterizzano l'area oggetto di intervento afferiscono all'unità cartografica U, si tratta di Mollisuoli di pianura non idromorfi e non ghiaiosi, classificabili, secondo la nomenclatura USDA, come Fluventic Hapludoll, coarse-silty, mixed, calcareous, mesic.

Si riporta uno stralcio della relativa scheda:

Localizzazione geografica dell'Unità

L'unità U0397 si estende da Avigliana a Torino, in destra e sinistra idrografica della Dora Riparia. Essa è composta da quindici delimitazioni di ridotte dimensioni.

I suoli S.Antonio di Ranverso, originati da depositi fluviali poligenici, in superfici pianeggianti di terrazzi da medio-recenti a recentissimi rinvennero lungo il corso della Dora Riparia. Sono suoli posti nell'arco alpino occidentale, limitati verso la pianura da più o meno ampi edifici morenici. La superstita, assai frammentata agricoltura delle piane, ha convertito quasi tutti i seminativi al prato stabile irriguo, ormai dominatore del fondovalle.

Uso e vegetazione prevalenti: prati e colture avvicendate

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Le articolate delimitazioni che identificano questa Unità cartografica, possono essere in parte delimitate da più o meno conservate vestigia di edifici morenici. La superstita, assai frammentata agricoltura delle piane, ha convertito quasi tutti i seminativi al prato stabile irriguo, ormai dominatore del fondovalle.

I suoli evolvono da substrati alluvionali calcarei

Cenni sulla gestione

Suoli non adatti all'uso intensivo per limitazioni stagionali (sono presenti nel paesaggio morenico) e, per altro, anche da fattori intrinseci al profilo come la ghiaiosità. Possibile agricoltura di conservazione del paesaggio: praticoltura e colture in rotazione.

Si tratta di suoli afferenti alla II classe di capacità d'uso, cioè suoli con limitazioni moderate che riducono parzialmente la produttività o richiedono alcune pratiche conservative. La sottoclasse è S2, indice di limitazioni alla lavorabilità.

5.6 ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI


Per ciò che riguarda gli aspetti attinenti alla componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche si fa riferimento alla Relazione geologica del dott. Giuseppe Genovese, cui si rimanda.

Per ciò che riguarda l'area di intervento si fa riferimento anche a quanto previsto nella Carta di sintesi di cui si è presentata l'analisi nel paragrafo relativo alla pianificazione locale.

5.7 RUMORE

Il Comune di Buttigliera Alta è dotato di zonizzazione acustica del territorio, redatta nel Luglio 2005 dall'Ing. Franco Rocchi e dall'Ing. Luigi Bianchi.

L'Amministrazione Comunale ha approvato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 21/07/2005 il Piano di Classificazione Acustica elaborato sulla base dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale e successivamente ha approvato il Regolamento Acustico con deliberazione di C.C. n. 44 del 21/07/2005. L'area ricade all'interno della Classe acustica delle aree oggetto di modifica in CLASSE VI, come si evince dallo stralcio della Tavola del "Piano di zonizzazione acustica" di seguito riportato, idonea per le attività previste.



6 INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE AREE SENSIBILI ED ELEMENTI DI CRITICITA'

La verifica di assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di individuare le pressioni sulle componenti ambientali ed antropiche che il piano potrebbe generare sul territorio oggetto di intervento e sulle aree che in varia misura potrebbero esserne influenzate.

Al fine di individuare le componenti potenzialmente interferite si è fatto riferimento ad un'ampia matrice di possibili impatti, positivi e negativi, sui diversi settori ambientali, così come individuati nelle "linee guida VIA", elaborate dall'ANPA su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e integrati in alcuni punti per meglio adattarsi allo specifico caso.

In base al risultato dello screening i fattori ambientali ed antropici su cui porre attenzione sono:

- Alterazione del Paesaggio
- Sottrazione di vegetazione
- Disturbi alla fauna
- Sottrazione di habitat e riduzione del valore ecosistemico
- Consumo di Suolo fertile
- Interferenza con sottosuolo e acque sotterranee
- Effetti sul sistema antropico

Paesaggio

La trasformazione dell'area da servizi a produttiva non comporta variazioni di rilievo al contesto paesaggistico in cui è inserita, trattandosi, infatti, di un ambito produttivo.

Vegetazione, ecosistemi, fauna

Non si rileva impatto sulla vegetazione naturale in quanto l'area allo stato attuale è rinverdita "artificialmente". Trattandosi di una superficie di ridotta estensione inserita in ambito antropizzato e produttivo non si rileva neppure interferenza sulla fauna e di conseguenza sugli ecosistemi.

Suolo

Relativamente all'area ICE1 nel suo complesso, sotto il profilo pedologico la trasformazione da suolo naturale a suolo alterato da processi antropici è già avvenuto.

In particolare, l'area oggetto di variante, attualmente non utilizzata a servizi artigianali e commerciali come da destinazione d'uso vigente e con conseguenti oneri di gestione a carico del Comune, si presenta libera ed incolta.

La variante in oggetto ne prevede la modifica a superficie fondiaria e, considerate le ridotte dimensioni dell'area e l'immediata adiacenza agli attuali lotti edificati nonché la dotazione di opere di urbanizzazione primaria, si ritiene che tale trasformazione non rappresenti un impatto quantitativo e qualitativo significativo sulla componente suolo bensì un'ottimizzazione dell'uso con conseguenti benefici sulla componente sistema antropico. A ciò si aggiunge il beneficio in termini di sgravio della spesa pubblica venendo meno la necessità di esecuzione di interventi di manutenzione a verde senza che a questi ne consegua una fruizione collettiva. Ciò premesso, in ragione del limitato intervento previsto nell'ambito della vasta area artigianale – commerciale ICE1, si può ritenere non necessario prevedere in termini rilevanti particolari interventi di compensazione e mitigazione. Nel contempo, si ritiene necessario comunque prevedere le seguenti azioni di particolare interesse:

- Le eventuali aree di sosta dovranno essere realizzate con tecniche drenanti;
- La fascia a ridosso delle recinzioni dovrà essere piantumata con essenze arboree autoctone.

Aspetti Geologici, Geomorfologici e Idrogeologici

Come si rileva dalla relazione del Dott. Genovese la variazione di destinazione d'uso non aumenta le condizioni di pericolosità idrogeologiche e quindi non ha effetti sulla componente.

Sistema Antropico

La realizzazione delle opere in progetto consentirà di migliorare le opportunità di sviluppo dell'area. E di favorire il piano di dismissione dei beni comunali a beneficio del patrimonio comunale.

Trattasi di un'interferenza positiva.

La Variante diminuisce gli standard (aree per attrezzature e servizi per insediamenti produttivi) previsti nell'area dal PRGC vigente, riducendo l'area da 44.625,70 mq. a 43.059,70, ovvero di 1.566 mq., pari al 3,5 % circa della superficie complessiva prevista di servizi per attività artigianali/commerciali per l'area. Tale diminuzione non comporta variazione significativa, in quanto, la dotazione di aree per servizi a servizio degli insediamenti produttivi rimane comunque superiore di 2.866,53 mq. rispetto alla soglia minima di legge. Quindi non si rilevano effetti negativi a carico della dotazione di aree a servizi per la collettività.

Non si ravvisano interferenze su altre componenti ambientali.

7 POTENZIALI EFFETTI ATTESI E CRITERI DI ASSOGGETTABILITÀ

7.1 POTENZIALI EFFETTI ATTESI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI INTERFERITE

In questo paragrafo si intende focalizzare maggiormente gli impatti sulle componenti ambientali ed antropiche potenzialmente interferite, così come sopra indicati.

La variante in oggetto non presenta particolari elementi di criticità ambientale sia per il contesto paesaggistico di riferimento e per le caratteristiche ambientali dell'area oggetto di intervento sia per le dimensioni dell'area stessa.

In sintesi si possono fare le seguenti considerazioni in merito agli impatti che la variante genera; impatti intesi come negativi ma anche positivi.

A carico delle componenti paesaggio, vegetazione, fauna ed ecosistemi, suolo, geologia, non si rilevano interferenze significative in relazione alle caratteristiche qualitative delle componenti stesse e all'entità delle interferenze.

In relazione alla componente sistema antropico si rilevano miglioramenti in quanto la variazione di destinazione d'uso consente di completare l'area produttiva e di favorire la dismissione delle superfici comunali a vantaggio della collettività.

7.2 CRITERI DI ASSOGGETTABILITÀ

Nel presente paragrafo vengono analizzati, in rapporto alla variante di piano in oggetto, i criteri di assoggettabilità alla VAS, così come espressamente individuati dall'Allegato 1 del D. Lgs 4/2008.

Caratteristiche del Piano

In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

La variante di piano consentirà di migliorare alcune situazioni di criticità urbanistica completando un lotto produttivo e di agevolare la dismissione delle superfici comunali.

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Non si ritiene che la variante abbia effetti su altri piani; infatti, il piano non influenza altri piani o programmi in quanto costituisce la normativa di maggior dettaglio per le aree interessate.

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La disciplina urbanistica della nuova variante integra soluzioni e prescrizioni, di carattere tipologico e dimensionale degli interventi ammessi, tali da garantirne un corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale.

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.

La variante di Piano non presenta problematiche ambientali di particolare rilievo. Le interferenze con le singole componenti sono dettagliate nel paragrafo specifico.

La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

La tipologia di piano non rientra tra quelle considerate sotto questo aspetto.

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.

Le interferenze con le singole componenti sono dettagliate nel paragrafo specifico.

Carattere cumulativo degli impatti.

Le caratteristiche degli impatti non sono tali da far supporre effetti cumulativi tra di loro.

Natura transfrontaliera degli impatti.

Gli impatti non avranno natura transfrontaliera.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).

Non ci sono rischi per la salute umana e si profila aggravio.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).

Gli impatti saranno limitati allo stretto intorno delle aree in variante.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.

Le aree non presentano caratteri di naturalità, valore artistico o culturale tali da risultare alterati a causa degli interventi ammessi dalla presente variante.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Non si prevede perdita di qualità ambientale.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Non si ritiene che l'azione di progetto prevista dalla variante possa generare impatti su aree o paesaggi protetti. Peraltro, l'unica tutela è rappresentata dal Galassino della "Zona intermorenica di Rivoli ed Avigliana" e pertanto in sede di richiesta di titoli abilitativi edilizi è necessaria la relativa Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Codice B.C.A.

7 CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante al vigente PRGC relativa alla variazione della destinazione d'uso da attrezzature a servizio delle attività artigianali e commerciali a artigianale/commerciale non comporti alcuna interferenza sulle componenti ambientali e che quindi non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)".

Questa variante non determina, infatti, effetti significativi sull'ambiente, poiché interessa aree già antropizzate e perché consente la realizzazione di una parte del piano di dismissione di proprietà comunali finalizzate al miglioramento della situazione patrimoniale del comune.

Gli effetti della variante sono nulli e non influiscono su altri piani e programmi.

Inoltre, risultano compatibili con la pianificazione sovraordinata.

9 ALLEGATI

- **COROGRAFIA**
- **INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO**
- **INQUADRAMENTO SU CARTA TECNICA REGIONALE**
- **CARTA DEI VINCOLI**
- **CARTA DELL'USO DEL SUOLO E DEI TIPI FORESTALI**
- **CARTA DELLE UNITA' DI PAESAGGIO E DEI BENI ARCHITETTONICI**
- **CARTA DEI SUOLI**
- **CARTA DEGLI ECOSISTEMI (MODELLO BIOMOD)**
- **CARTA DEGLI ECOSISTEMI (MODELLO FRAGM)**
- **CARTA DELLA RETE ECOLOGICA**